

3	1015	13/09/2022	0,00	T5M22L001015000LC
			200,00	<i>codice identificativo per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			200,00	
	EURO	200,00	TOT. SOGG.: 3	TOT. NEG.: 1

T5M

Buongiorno,
 si segnala che in data odierna, l'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "SALTINCAMPO - MISTICANZA DI FAMIGLIE" è stato registrato al n. 1015 serie 3.
 Si invita il contribuente a presentarsi all'Ufficio a partire dal 16/09/2022, al fine di consegnare tutta la documentazione in originale.

Per accedere all'Ufficio è necessario prendere appuntamento (causale **REGISTRAZIONE ATTI E INDICARE NELLE NOTE SUCCESSIVE "CONSEGNA ORIGINALI ATTO N. _____)** a questo link:

<https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action>

Portare la presente mail che contiene gli estremi di registrazione.

Distinti saluti.

Marconato Nicoletta

Team 1 - Gestione e Controllo atti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Territoriale di Cittadella

	ATTO COSTITUTIVO	
	DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	"SALTINCAMPO – MISTICANZA DI FAMIGLIE"	
	Ad Altavilla Vicentina (VI), Via Monte Grappa n. 31/B il giorno 02 settembre 2022 alle ore 10:00	
	si sono riuniti i seguenti cittadini, per costituire, ai sensi della Legge 106/2016 e del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione	
	Sociale, Ente del Terzo Settore 6, non commerciale e senza scopo di lucro.	
	1. Bedin Francesca nata a Vicenza (VI) il 16/02/1990 e residente in Via Monte Grappa n.	
	31/A – Altavilla Vicentina, codice fiscale BDNFNC90B56L840W;	
	2. Boschetto Jessica nata ad Arzignano (VI) il 05/05/1987 e residente in Via Monte	
	Grappa n. 31/B – Altavilla Vicentina, codice fiscale BSCJSC87E45A459D;	
	3. Oliva Caterina nata a Padova (PD) il 15/10/1977 e residente in Via S. Marco n. 139 –	
	Creazzo, codice fiscale LVOCRN77R55G224B;	
	4. Urbani Nicola nato a Vicenza (VI) il 15/03/1976 e residente in Via Antonio Vigolo n. 5	
	– Vicenza, codice fiscale RBNNCL76C15L840F;	
	5. Polito Perla nata a Padova (PD) il 10/12/1990 e residente in Via Vigolo A. n. 5 –	
	Vicenza (VI), codice fiscale PLTPRL90T50G224V;	
	6. Bedin Michele nato a Montebelluna (VI) il 13/04/1983 e residente in Via Monte	
	Grappa n. 31/B – Altavilla Vicentina, codice fiscale BDNMHL83D13F464Z;	
	7. Abolafio Maurizio nato a Vicenza (VI) il 27/11/1974 e residente in Via S. Marco n. 139	
	– Creazzo, codice fiscale BLFMRZ74S27L840A.	
	I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Oliva Caterina la quale accetta e nomina	
	per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Boschetto Jessica quale Segretario ed	
	estensore del presente atto.	
	Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione	
	1	

	dell'Associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al suo funzionamento	
	e da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo. Lo Statuto, dopo ampia	
	discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità.	
	I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "Saltincampo – Misticanza di	
	famiglie APS." con sede legale in Via Monte Grappa n. 31/B – 36077- Altavilla Vicentina (VI).	
	Lo Statuto stabilisce in particolare che:	
	l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli articoli	
	36 e seguenti del Codice civile 10 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del	
	Terzo settore";	
	l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri	
	associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale,	
	coesione sociale, miglioramento della qualità della vita;	
	l'associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del	
	DLGS 117/2017 e successive modificazioni, in forma di produzione o scambio di beni e servizi,	
	privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e	
	gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;	
	in particolare, pur potendo l'associazione esercitare tutte le attività previste da tale articolo,	
	costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:	
	1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi	
	del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	

	3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	l'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività	
	diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;	
	l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di	
	raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;	
	il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per cui è stata	
	costituita;	
	è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;	
	l'associazione approva annualmente il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il	
	bilancio sociale;	
	l'adesione all'associazione è libera. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.	
	3	

	Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne	
	condividano le finalità e che partecipino alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze	
	e conoscenze;	
	lo statuto regola le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro	
	doveri;	
	il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci,	
	le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote	
	sociali hanno diritto di votare e di essere eletti;	
	gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le	
	loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione.	
	l'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi	
	previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni;	
	la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto	
	ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.	
	l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del	
	Codice Civile	
	L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino alla sua	
	istituzione, si iscrive nel Registro Regionale e/o nel Registro Nazionale delle Associazioni di	
	Promozione Sociale, e per essa si applicano pertanto le norme previgenti ai fini e per gli effetti	
	derivanti dall'iscrizione in tali Registri. Il requisito dell'iscrizione nel RUNTS, nelle more della sua	
	istituzione, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del	
	terzo settore, attraverso la sua iscrizione ad uno dei Registri suddetti, come attualmente previsto	
	dalla specifica normativa di settore.	

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione assumerà l'acronimo APS. e la denominazione "Saltincampo – Misticanza di famiglie APS" con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

I presenti e nominano inoltre i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Bedin Francesca

Vice Presidente: Boschetto Jessica

Segretario: Oliva Caterina

Il Presidente dà infine lettura dello statuto dell'ASC (Associazione Sportive Confederale) e propone che l'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisca, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale, all'ASC, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale e in quanto tale, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), Ente del Terzo Settore, Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000.

La proposta, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

Alle ore 17:30 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

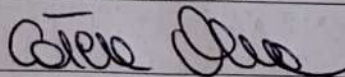
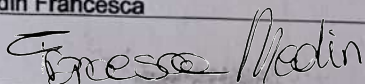
Altavilla Vicentina (VI), 02 settembre 2022

Il Presidente

Il Segretario

Bedin Francesca

Oliva Caterina



	Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale	
	“Saltincampo – Misticanza di famiglie APS”	
	Titolo I Costituzione, Finalità, Durata	
	Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede	
	È costituita con sede in Via Monte Grappa n. 31/B – 36077- Altavilla Vicentina (VI)	
	un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Saltincampo –	
	Misticanza di famiglie APS”. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta	
	modifica statutaria.	
	Art. 2 Finalità	
	L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio	
	di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la	
	legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera	
	con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini	
	in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale,	
	miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti	
	concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di	
	cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e	
	il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione	
	lavorativa.	
	In particolare, intende perseguire le seguenti finalità:	
	• promuovere uno stile di genitorialità più consapevole, che si ponga come obiettivo la	
	creazione di relazioni tra adulti e bambini basate su alto contatto, empatia, razionalità	
	e collaborazione;	
	• diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile, basato sulla	

ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive,

costruttive e rispettose tra le persone;

- promuovere il riconoscimento della necessità per bambini e adulti di conoscere

l'ambiente naturale tramite l'esperienza diretta, libera e continuata nel tempo;

- diffondere la pedagogia nel bosco e tutte le altre correnti di pensiero che avvicinano le

persone a una connessione vera e profonda con la natura;

- promuovere un pensiero pedagogico che rispetti la natura di ciascuno, i suoi ritmi, le

sue aspirazioni, i suoi talenti e favorisca la libera espressione della potenzialità di

ciascuno:

- promuovere e sostenere la ricerca pedagogica teorica ed empirica;

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle

attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare

necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro

autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione, qualora se ne

presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o

convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale

o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è

sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del

codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera

dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.28 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- attività di interesse generale;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

	povertà educativa;	
	realizzare attività ludiche ed educative per la famiglia (laboratori, feste e gite) che	
	prevedano attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini in età	
	prescolare, bambini e adolescenti, anziani, persone con disabilità.	
	Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:	
	creazione di un gruppo che offra ai bambini la possibilità di partecipare a attività di	
	esplorazione e conoscenza della natura durante tutto l'anno;	
	organizzare occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie, dedicati a fasce	
	d'età e bisogni diversi, come percorsi per mamme, papà e neonati, o gruppi di gioco	
	per bambini e adolescenti;	
	realizzare attività ludiche ed educative per la famiglia (laboratori, feste e gite) che	
	prevedano attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini in età	
	prescolare, bambini e adolescenti, anziani);	
	organizzare gruppi di confronto tra pari, tavole rotonde moderate, percorsi di	
	formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e in	
	particolare di genitori, o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia;	
	promuovere la costruzione di una rete di famiglie che si sostenga con azioni di mutuo	
	aiuto tramite la disponibilità di volontari;	
	sostenere progetti di solidarietà all'interno delle famiglie (scambio di materiali per la	
	prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, etc.);	
	promuovere progetti per favorire l'incontro delle famiglie con servizi e professionisti che	
	possano sostenerle e aiutarle;	
	diffondere buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e	
	sociale, dall'autoproduzione all'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi,	

	laboratori, seminari.	
	Il territorio di riferimento per le attività rivolte alle famiglie si trova in Via Monte Grappa	
	n. 31/B – 36077- Altavilla vicentina (VI) con l'obiettivo di diffondere ed implementare le	
	azioni dell'associazione anche su un territorio più ampio, anche grazie all'adesione a	
	reti di enti con finalità simili.	
	Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o	
	conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in	
	collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari	
	conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è	
	affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto	
	previsto dalla normativa vigente.	
	Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:	
	- in quanto affiliata all'ASC, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),	
	della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono	
	riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto	
	all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro	
	familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi	
	specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale	
	norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;	
	- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse	
	generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi	
	o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali	
	manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.	
	- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e	

successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini

di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.²⁴ Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o

su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;

	dai contributi di soci e di altre persone fisiche;	
	dai contributi di Enti Pubblici e privati;	
	dalle convenzioni con Enti Pubblici;	
	dalle erogazioni liberali;	
	dai titoli di solidarietà;	
	da attività commerciali marginali.	
	Art.14 Libri sociali	
	L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare,	
	l'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti	
	anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello	
	stesso organo;	
	nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i	
	volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio	
	Direttivo, anche con modalità elettroniche.	
	Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri	
	sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari	
	stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate	
	facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni	
	dal ricevimento della richiesta.	
	Art.15 Revisione legale dei Conti	

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.³² Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta

	giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono	
	essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci Nel caso di mancato accoglimento	
	della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato	
	accoglimento. ³⁷ L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in	
	occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio	
	immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali	
	prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo	
	del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali	
	presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente	
	un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in	
	alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile,	
	non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta	
	acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee,	
	né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni	
	di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non	
	espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti	
	specifici.	
	Art. 17 Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto:	
	a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle	
	attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo	
	l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;	
	b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera	

	sociale;	
	c) a frequentare i locali dell'associazione	
	d) a partecipare alle assemblee;	
	e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;	
	f) ad approvare i bilanci;	
	g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;	
	h) a prendere visione dei libri sociali.	
	E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.	
	Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre	
	mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati	
	minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora	
	sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.	
	Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli	
	Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in	
	assemblea dal loro legale rappresentante.	
	Art.18 Doveri dei soci	
	I soci sono tenuti:	
	a) a sostenere le finalità dell'Associazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi	
	associativi;	
	c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le	
	eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle	
	attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;	
	d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione	
	e/o derivanti dall'attività svolta;	

	e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari	
	dell'Associazione	
	Art. 19 Perdita della qualifica di associato	
	I soci perdono la qualifica di associato:	
	a) per dimissioni;	
	b) per scioglimento volontario dell'Associazione;	
	c) per decesso;	
	d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;	
	e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi	
	statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione	
	deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente	
	in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è	
	il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro	
	60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che	
	delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione	
	utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non	
	hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota	
	o del contributo versato.	
	Titolo V Organi dell'Associazione	
	Art. 20 Organi Sociali	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	• L'Assemblea Sociale;	
	• Il Consiglio Direttivo;	

- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche

l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di

carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il

versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal

Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del

giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno

7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile

di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un

decimo dei soci aventi diritto al voto,40 o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il

Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea

entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente,

ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; approva, quando previsto, negli stessi termini, il

bilancio sociale; delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto; approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari; nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i

compensi; nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo; nomina e revoca, quando

previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti; delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento

	della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione; delibera	
	lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri	
	oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; delibera	
	inoltre sulle materie per cui è stata convocata. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni,	
	in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi	
	componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la	
	riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del	
	Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega	
	scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a	
	un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che	
	siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice	
	Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la	
	responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono	
	assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è	
	indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche	
	sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di	
	strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con	
	controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono	
	partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento	
	delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.	
	Art. 22 Il Consiglio Direttivo	
	È eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri	

	compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche	
	associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni	
	e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e	
	all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima	
	della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando	
	il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.	
	Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:	
	mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;	
	elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e	
	di soggetti privati;	
	attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;	
	assegna gli incarichi di lavoro;	
	approva i programmi di Attività;	
	approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;	
	coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare	
	all'Assemblea per l'approvazione;	
	elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più	
	vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;	
	delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente	
	dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;	
	delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;	
	Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15	
	giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria,	
	si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto	
	al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà	

	alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.	
	Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue	
	riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni	
	all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere	
	riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del	
	Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza	
	attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del	
	Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei	
	membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.	
	Art. 23 Il Presidente	
	È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque	
	fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il	
	Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il	
	bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi,	
	esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio	
	Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la	
	nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio	
	e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che	
	lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento	
	è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.	
	Art. 24 L'Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di	
	controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399	

del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello

stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Altavilla Vicentina (VI), 02 settembre 2022.

Letto firmato e sottoscritto,

Bedin Francesca

Francesca Bedin

Boschetto Jessica

Jessica Boschetto

Oliva Caterina

Caterina Oliva

Urbani Nicola

Nicola Urbani

Polito Perla

Perla Polito

Bedin Michele

Michele Bedin

Abolafio Maurizio

Maurizio Abolafio